

**AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI**

**Direzione Generale**

**Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"**

**Articolo 9**

**"Sostegno al reddito: interventi compensativi in favore delle imprese agricole"**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI AIUTO  
ANNUALITA' 2020**

## 1. Base Giuridica

1. Decreto Interministeriale n. 2484 del 06 marzo 2020 recante “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia””;
2. Decreto del 23 giugno 2020 del Ministro delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali recante “Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall’infezione *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia”.
3. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"
4. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
5. DGR n°1034 del 23.06.2021 “richiesta da parte della Regione Puglia di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
6. Decreto del 04 agosto 2021 del Ministro delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali recante “declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020”.
7. Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 recante “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)”.
8. Nota del 17 settembre 2021 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Associazionismo, qualità e mercati, acquisita in pari data al prot. ARIF n. 67433 recante ad oggetto: “*Applicazione Decreto legislativo 102/2004. Xylella f. Decreto Ministeriale del 04/08/2021*” con la quale è stato richiesto a questa Agenzia di porre in essere quanto di competenza al fine di consentire, da parte delle ditte interessate da tale calamità, la presentazione delle istanze per l’ottenimento dei contributi derivanti dal fondo di solidarietà nazionale.

## 2. Finalità dell’intervento

1. In favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria imprese agricole che hanno subito danni alle coltivazioni di olivo a causa dell’infezione di *Xylella fastidiosa* sono attivati gli interventi compensativi di cui all’articolo 9 del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484.
2. I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto legislativo 102/2004;

## 3. Localizzazione

1. L’intervento trova applicazione nei territori agricoli della Regione Puglia per i quali è dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi causati dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 da infezione di *Xylella fastidiosa* di cui al Decreto del 04 agosto 2021 del Ministro delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali, ed in particolare:
  - provincia di Lecce: intero territorio provinciale;
  - provincia di Brindisi: intero territorio provinciale;
  - provincia di Taranto: nel territorio dei Comuni di Avetrana, Fragagnano, Manduria, Maruggio, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella.

#### **4. Beneficiari**

1. Gli interventi di cui al presente avviso sono concessi alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso esclusivamente le imprese agricole che soddisfano le seguenti condizioni:
  - risultano iscritte nel registro delle imprese agricole e attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nell'anno 2020;
  - risultano titolari, per l'anno 2020, di fascicolo aziendale AGEA regolarmente costituito, aggiornato e validato;
  - hanno subito nell'anno 2020 danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
3. L'aiuto non sarà concesso:
  - a) alle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione di quelle in difficoltà a causa degli eventi di cui al precedente paragrafo 4;
  - b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (Verifica Deggendorf);
  - c) alle grandi imprese;
  - d) alle imprese che hanno già ricevuto compensazioni per tre annualità a fronte delle infezioni di *Xylella fastidiosa*, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis del decreto legislativo n. 102/2004;
  - e) alle imprese destinatarie di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 18 bis del comma 2) del D. Lgs 214/2005;
  - f) alle imprese con reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);
  - g) alle imprese che presentano situazioni ostative al rilascio dell'informativa Antimafia non interdittiva nel caso di richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00 Euro (art. 83 del D. Lgs n. 159/2011).

#### **5. Interventi finanziabili**

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono limitati ai danni causati dal patogeno *Xylella fastidiosa* relativi alla perdita di prodotto a carico delle coltivazioni di olivo.
2. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
3. Non sono previsti contributi per le misure di prevenzione.
4. Gli aiuti possono essere erogati entro quattro anni dalla data in cui si sono registrati i costi o le perdite causati dalla *Xylella fastidiosa*.
5. Gli aiuti di cui al presente Avviso non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario.
6. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente Avviso non possono sovrapporsi ad analoghi aiuti eventualmente concessi o previsti, per l'anno di riferimento, dal regime n. SA.56359(2020/XA) nonché dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

#### **6. Costi ammissibili e intensità di aiuto**

1. Gli aiuti sono limitati ai danni causati dalla *Xylella fastidiosa* accertati sulla base della riduzione della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare come Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, conformemente alle modalità e alle procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. Le produzioni zootecniche sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile.
3. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato;
- b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (20);
  - 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- c) proroga delle operazioni di credito agrario;
- d) agevolazioni previdenziali.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

### **7. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto**

1. Le Domande di aiuto devono essere inviate utilizzando la funzionalità preposta del sistema EIP sul portale regionale <https://pma.regione.puglia.it>, direttamente dal richiedente o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista o di un Centro di Assistenza Agricola opportunamente accreditati, dal **21.09.2021 ed entro il 08.10.2021 alle ore 12.00**

2. L'inserimento delle deleghe alla presentazione delle domande sul portale <https://pma.regione.puglia.it> è consentito direttamente dal richiedente o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista o di un Centro di Assistenza Agricola opportunamente accreditati, dal **21/09/2021 al 07/10/2021 alle ore 12:00**;

3. a far data dal 18.10.2021 e fino al 01.12.2021, i richiedenti devono provvedere, pena la decadenza della domanda, a:

- a) sottoscrivere con firma digitale in formato P7M e trasmettere attraverso apposita funzionalità del sistema EIP sul portale [pma.regione.puglia.it](https://pma.regione.puglia.it) la domanda di aiuto e la restante documentazione prevista dalla funzionalità stessa. In detta finestra temporale, saranno abilitate sul sistema EIP:
  - le funzionalità utili alla definizione delle colture sulla superficie agricola derivata dal fascicolo aziendale, necessaria per la corretta definizione del danno;
  - la funzionalità utile al caricamento e la trasmissione di tutta documentazione prevista dal sistema EIP, ai fine del perfezionamento della domanda.
- b) attestare, per l'anno di riferimento (2020) di non aver ottenuto contributi compensativi per il danno subito da altri Enti pubblici o da istituti assicurativi, ovvero, di aver ottenuto contributi da altri Enti pubblici o da istituti assicurativi indicandone l'importo.
- c) dichiarare, nel caso di ammissione a contributo, di obbligarsi ad osservare i seguenti impegni:

Con la presentazione della domanda di aiuto i beneficiari dichiarano, nel caso di ammissione a contributo, di **obbligarsi necessariamente** ad osservare i seguenti impegni:

- consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni;
- proseguire, nel caso in cui ricevano l'aiuto per più di un'annata agraria, l'attività attraverso coltivazioni arboree, adottando tutte le misure previste per il contenimento e l'eradicazione dell'infezione di Xylella fastidiosa;
- rendere disponibile ogni altra documentazione necessaria;

4. Nella presentazione delle domande di aiuto, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente per l'utilizzo dell'applicazione disponibile del portale regionale.

5. Tutte le comunicazioni da parte di ARIF, inerenti il presente Avviso, avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata in domanda di aiuto.

6. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento: [indennizzoxylella2020@pec.arifpuglia.it](mailto:indennizzoxylella2020@pec.arifpuglia.it)
7. Eventuali anomalie di funzionamento del Portale EIP, devono essere comunicate all'indirizzo PEC: [indennizzoxylella2020@pec.arifpuglia.it](mailto:indennizzoxylella2020@pec.arifpuglia.it)

## **8. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti**

1. L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:
  - a) possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 4;
  - b) dichiarazioni di cui al presente Avviso di cui al precedente paragrafo 7 punti 2 e 3;
  - c) verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - d) accertamento del danno causato da Xylella e quantificazione dell'aiuto ammissibile.
2. L'eventuale esito negativo delle precedenti verifiche, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari delle Domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito negativo i titolari della Domanda di aiuto potranno presentare richiesta di riesame nelle modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell'esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione della Domanda di aiuto dai benefici.
3. Le istanze che avranno superato l'istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al sostegno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e di tanto sarà data comunicazione ai beneficiari. **Nel caso la quantificazione dell'aiuto ammissibile risulti maggiore delle risorse disponibili, ciascun aiuto individuale sarà ridotto in maniera proporzionale.**
4. Con apposito provvedimento del Direttore Generale di A.R.I.F. si procederà all'impegno nei confronti dei beneficiari e alla liquidazione del contributo spettante.

## **9. Ricorsi**

1. Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, nei modi e termini previsti dalla legge.

## **10. Motivi di decadenza e revoca del contributo**

1. Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal contributo:
  - la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione
  - l'accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
  - l'accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
  - il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso le aree oggetto di intervento.
2. Ove il soggetto beneficiario abbia già ricevuto l'erogazione di una parte o di tutto il contributo concesso, le fattispecie di decadenza determineranno la revoca totale del contributo anche per le somme già erogate.
3. In caso di inadempienza rispetto agli impegni stabiliti dal presente bando saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto fino all'esclusione e alla decadenza dello stesso ed al recupero delle somme già erogate. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito nell'atto di concessione dell'aiuto.

4. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla verifica postuma del possesso dei requisiti per l'erogazione del contributo.
5. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
6. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
7. L'eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

### **11. Recesso/rinuncia dagli impegni**

1. Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
2. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo di PEC: [indennizzoxylella2020@pec.arifpuglia.it](mailto:indennizzoxylella2020@pec.arifpuglia.it)
3. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
4. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione Puglia.

### **12. Relazioni con il pubblico**

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario di A.R.I.F., Dott. Agr. Michele Tenore;
2. Responsabile delle relazioni con il pubblico: Sig. Giovanni Francone  
Mail: [g.francone@arif.regione.puglia.it](mailto:g.francone@arif.regione.puglia.it)  
Cell.: 3939302011
3. Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul sito web [www.pma.regione.puglia.it](http://www.pma.regione.puglia.it)
4. Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della domanda di aiuto avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata attiva.
5. Il diritto di accesso viene esercitato mediante applicazione della normativa vigente.

### **13. Pubblicazione e informazione**

1. A.R.I.F. garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.

### **14. Informativa e trattamento dati personali**

1. I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
2. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene

esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

3. I dati forniti sono trattati da A.R.I.F. per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo.

4. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

5. I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

6. Il titolare del trattamento dei dati è A.R.I.F.